



ISTITUTO COMPRENSIVO "M.K. GANDHI" - SAN NICOLO' di ROTTOFRENO
Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I° Grado - Rottofreno - Calendasco - Gragnano T.se
Via Ungaretti, 7 - 29010 - San Nicolò di Rottofreno (PC)
PEC: pcic812009@pec.istruzione.it e-mail: pcic812009@istruzione.it
Sito internet: www.istcomsnicolo.gov.it
Tel. 0523/768764 - Fax 0523/764241 - C.F. 80012210334 - C.M. PCI C812009

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e DPR 21.11.2007, n.235)
Approvato dal Consiglio di Istituto il 17. 09. 2012

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale basata su valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Ciò significa che non è accettabile l'esercizio dei diritti senza il rispetto dei doveri che la comunità scolastica individua e sanziona nelle forme e nella misura definite dal presente regolamento.

Art.1) La scuola garantisce a tutti gli studenti i **diritti** indicati nell'art. 2 del D.P.R. 24 Giugno 1998. N. 249, in particolare:

- a) lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata;
- b) la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti;
- c) lo studente e le famiglie (nel caso di studenti minorenni) hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- d) lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;
- e) lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni in caso di diversità di vedute con le altre componenti scolastiche;
- f) lo studente esercita il diritto di scelta fra le proposte facoltative offerte dalla scuola;
- g) lo studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

Art.2) Gli studenti sono tenuti all'osservanza dei **doveri** di cui all'art.3 del predetto D.P.R. e in particolare:

- a) frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) tenere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c) nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, basata su valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
- d) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto;
- e) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- f) contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.3) I comportamenti che contrastano con l'assolvimento di tali doveri sono soggetti a **sanzioni disciplinari** secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Tali provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina, ma incide sul voto di condotta e quindi sul risultato finale.

Art.4) Le sanzioni disciplinari previste sono:

- a) richiamo verbale con annotazione sul registro personale dell'insegnante;
- b) richiamo scritto sul registro di classe e contemporaneamente sul libretto personale;
- c) richiamo scritto del Dirigente Scolastico, con lettera inviata direttamente alla famiglia;
- d) esclusione da attività integrative e/o extracurricolari;
- e) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
- f) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni;
- g) riparazione o risarcimento per danni patrimoniali.

Art. 5) I provvedimenti terranno conto:

- della gravità del comportamento;
- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza o imprudenza;
- dell'entità del danno o del disservizio provocato;
- di eventuali precedenti violazioni delle stesse norme;
- del comportamento pregresso dello studente.

Art. 6) Applicazione delle sanzioni disciplinari:

- la presenza di tre note sul registro, legate al comportamento, determina l'applicazione della sanzione di cui alla lettera **c) dell'art.4;**
- la presenza di 5 note determina l'applicazione della sanzione di cui alla lettera **d) o e) dell'art. 4;**
- le sanzioni di cui alle lettere f), g) **dell'art. 4** sono inflitte solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, soprattutto concernenti il rispetto e la tutela dell'integrità morale e fisica delle persone, anche commesse con l'utilizzo di strumenti informatici e/o telefoni cellulari;
- la sanzione di cui alla lettera **g)** è inflitta quando siano arrecati danni di modesta o lieve entità ad oggetti appartenenti all'Istituto o privati (in quest'ultimo caso occorre il preventivo accordo della parte lesa).

Art. 7) Soggetti che applicano le sanzioni:

- le sanzioni di cui alle lettere **a), b)** **sono inflitte dal docente;**
- le sanzioni di cui alle lettere **d),e)** **dal Consiglio di Classe;**
- le sanzioni di cui alla **lettera f); g)** **sono inflitte dal Consiglio d'Istituto.**

Art. 8) Ricorso:

Contro le sanzioni di cui al precedente **art. 4** i genitori possono presentare ricorso ad una commissione di garanzia costituita dal Dirigente Scolastico (che la presiede), dal collaboratore vicario, dal docente fiduciario di sede e da due genitori scelti dal Consiglio di Istituto fra i suoi membri, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La commissione, acquisiti tutti gli elementi e le informazioni del caso, e sentite le parti in causa, decide entro i successivi 15 giorni.

Contro le violazioni delle norme contenute nel Regolamento nazionale e nel Regolamento d'Istituto è ammesso ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale.

San Nicolò, Settembre 2013

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Santoro

